



# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

DECIMA LEGISLATURA

---

## **PROGETTO DI LEGGE N. 416**

---

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Finco, Rizzotto, Ferrari, Giorgetti, Negro, Dalla Libera, Berlato, Fracasso e Conte

**NORME IN MATERIA DI RECUPERO, GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL DEMANIO ARMENTIZIO E DISCIPLINA DELLE VIE DEL PASCOLO E PER IL RICONOSCIMENTO DELLA TRANSUMANZA QUALE PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE DELLA UMANITÀ**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 30 novembre 2018.

## **NORME IN MATERIA DI RECUPERO, GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL DEMANIO ARMENTIZIO E DISCIPLINA DELLE VIE DEL PASCOLO E PER IL RICONOSCIMENTO DELLA TRANSUMANZA QUALE PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE DELLA UMANITÀ**

*Relazione:*

*Perché una iniziativa legislativa recante norme in materia di recupero, gestione e valorizzazione del demanio armentizio e per il riconoscimento della transumanza quale patrimonio culturale immateriale della Umanità?*

*È il riconoscimento di una tradizione che è identità, peraltro condivisa pur in forme diverse, da diverse regioni d'Italia e da altri paesi europei.*

*Una identità che oggi si ricostruisce, e a cui come legislatori regionali vogliamo offrire forme di riconoscimento, intorno ad una funzione che non è più solo di utilizzazione economica (anche se torna ad essere tale, pur in nuove forme, nell'ambito di una generale riscoperta dei valori e delle risorse della economia agricola, che per secoli hanno segnato la tradizione dei nostri territori) ma anche valorizzazione, culturale e turistico ricreativa, di luoghi e di percorsi.*

*È infatti noto, ed è già stato oggetto di manifestazioni di interesse di vari consigli comunali, in particolare delle province di Vicenza e di Belluno, come sia in corso la procedura presso l'UNESCO per il riconoscimento della transumanza quale patrimonio culturale immateriale della umanità, ovvero per usare le espressioni della Convenzione di Parigi per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, come esempio di una di quelle "prassi, rappresentazioni, espressioni e conoscenze che le comunità, i gruppi ed, in taluni casi, gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale", "trasmesso di generazione in generazione", "costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia" ed in forme di sviluppo sostenibile.*

*Ma allora l'intervento del legislatore può ben essere declinato sotto due diversi profili: disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative connesse alla gestione del demanio armentizio, già riconosciute alla regione in sede di primo trasferimento delle funzioni operato con il DPR 616 del 1977, quale parte integrante delle competenze in materia di agricoltura, con la identificazione dei beni che ne costituiscono oggetto (ovvero i sentieri e le aree contermini o riposi laterali, di stazionamento e per il riposo dei greggi impegnati nelle transumanze e negli spostamenti in genere) anche codificando le disposizioni dettate negli anni in materia di polizia veterinaria e promuovendo il coordinamento delle disposizioni di polizia locale e rurale dei comuni interessati da pascolo vagante e da transumanze: quanto sopra al fine di determinare condizioni volte a fornire elementi di certezza a quanti, giovani ed in particolare, spesso, giovani imprenditori, intraprendono questa attività economica e praticano la pastorizia, le attività di malga e che quindi devono occuparsi della gestione sul territorio di mandrie e greggi, con i passaggi da montagna a valle e viceversa.*

*Ma anche esercizio di competenza legislativa in materia di beni culturali e di loro valorizzazione, per la fruizione pubblica, in termini di testimonianza del passato.*

*In effetti l'assoggettamento alla disciplina di forme di tutela discende dal notevole interesse che rivestono i beni del demanio armentizio sia per l'archeologia (potendosi trovare sulle loro tracce testimonianze di insediamenti risalenti nel tempo, di epoca preromana, di centri urbani di epoca romana, di abitati longobardi e, nel meridione, normanni), sia per la storia politica, militare, sociale e culturale in genere dei territori interessati, per gli avvenimenti storici legati alla tradizionale rete viaria costituita dai sentieri del demanio armentizio.*

*La ragione della tutela - o per meglio dire - della conservazione e valorizzazione per la fruizione pubblica, è quindi la esigenza di salvaguardia di un'identità culturale, nella consapevolezza che la topografia degli insediamenti, la morfologia dei centri storici, l'aspetto del paesaggio agrario, elementi tutti determinanti la fisionomia dell'ambiente culturale, sono stati profondamente caratterizzati dalla funzione storica svolta dal demanio armentizio e dai beni che lo costituiscono.*

*Ne discende un articolato che declina i titoli di competenza legislativa ai sensi del quale la regione si propone di dettare norme in materia di recupero, gestione e valorizzazione del demanio armentizio e per il riconoscimento della transumanza quale patrimonio culturale immateriale della Umanità.*

*Partendo dal concetto di demanio armentizio (articolo 1) il legislatore ne riconosce la duplice valenza di utilizzazione economica e di rilievo culturale, prevedendo una attività di ricognizione, accertamento della consistenza e reintegra di detto patrimonio, avvalendosi della collaborazione di istituzioni e soggetti privati e delle stesse Soprintendenze ai fini della individuazione dei sentieri armentizi suscettibili di utilizzazione economica e per la loro qualificazione, ove di notevole interesse storico, archeologico, naturalistico e paesaggistico, come Vie del Pascolo (articoli 2, 3 e 4).*

*In esito a tali adempimenti, affidati anche alla competenza e responsabilità dei Comuni individuati, la Giunta regionale (articolo 5) rilascia un quadro di assetto a livello regionale attraverso l'individuazione e la perimetrazione dei sentieri armentizi che conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa recuperati, vuoi per soddisfare esigenze di utilizzazione economica per quanti esercitano attività di gestione dei greggi, anche mediante concessione temporanea d'uso (articolo 8), vuoi da conservare e valorizzare per il loro interesse storico, archeologico, naturalistico e paesaggistico e la fruizione, anche turistico-ricreativa, quali Vie del Pascolo del Veneto ed istituisce la banca dati dei sentieri armentizi regionali (articolo 12).*

*Gli articoli 6 e 7, con i relativi strumenti di piano, sono dedicati alla valorizzazione culturale e turistico ricreativa e danno sostanza alla previsione della volontà della regione di vedere le proprie vie del pascolo (e quindi il fenomeno della transumanza, in particolare, dell'alto vicentino e trevigiano e del Bellunese) inserito nel patrimonio culturale immateriale della umanità (UNESCO), autorizzando la Giunta regionale ad intraprendere, in tutte le sedi istituzionali, le iniziative funzionali al riconoscimento (articolo 12).*

*Completano l'articolato le disposizioni, di natura tecnica, in materia di vigilanza e sanzioni e la norma finanziaria.*

# **NORME IN MATERIA DI RECUPERO, GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL DEMANIO ARMENTIZIO E DISCIPLINA DELLE VIE DEL PASCOLO E PER IL RICONOSCIMENTO DELLA TRANSUMANZA QUALE PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE DELLA UMANITÀ**

## **Art. 1- Finalità.**

1. La Regione del Veneto, con la presente legge, disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative afferenti al demanio armentizio, già trasferite alle regioni ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, quale parte integrante delle funzioni regionali in materia di agricoltura e foreste e di promozione del patrimonio culturale regionale.

2. La Regione del Veneto, nell'esercizio delle proprie competenze nelle materie di cui alla presente legge, opera altresì per la ricognizione e la gestione del demanio armentizio, quale parte integrante del patrimonio regionale, al fine di assicurarne, unitamente alle migliori condizioni di conservazione e valorizzazione, la fruizione pubblica, sia quale testimonianza del patrimonio di valori di tradizione e storici, sia in termini di utilizzazione economica per quanti esercitano l'attività armentizia.

## **Art. 2 - Definizioni.**

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) Vie del Pascolo: percorsi ed aree contermini ad essi funzionali, appartenenti al demanio armentizio regionale, qualificabili come beni di interesse storico, archeologico, naturalistico e paesaggistico, nonché utilizzabili ai fini dell'esercizio dell'attività armentizia;
- b) Sentiero armentizio: suolo appartenente al demanio armentizio regionale;
- c) Valorizzazione: attività diretta ad assicurare le migliori condizioni di conservazione e fruizione pubblica del demanio armentizio, nonché di utilizzazione economica;
- d) Reintegra: attività ricognitiva finalizzata alla identificazione e rilevazione del demanio armentizio.

## **Art. 3 - Ricognizione e reintegra del demanio armentizio.**

1. La Giunta regionale, anche avvalendosi della collaborazione degli enti locali territorialmente interessati e, mediante convenzioni, delle Soprintendenze, nonché di istituzioni, associazioni, società e privati, provvede, anche sulla base dell'apparato documentale costituito da titoli probatori, carte descrittive, elenchi, tracce esistenti sul territorio ed ogni altro possibile elemento, provvede alla ricognizione, all'accertamento della consistenza ed alla conseguente reintegra del demanio armentizio regionale e alla individuazione dei sentieri armentizi, e fra questi delle Vie del Pascolo.

2. In particolare, i Comuni individuati ai sensi del comma 1, entro centoventi giorni dalla trasmissione a cura della struttura regionale competente in materia di apposita scheda informativa, provvedono ad effettuare il censimento dei percorsi della transumanza che insistono, o che hanno storicamente interessato il proprio territorio e ne comunicano le risultanze: decorso inutilmente tale

termine, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere e sentito l'ente inadempiente, nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva.

#### **Art. 4 - Le Vie del Pascolo del Veneto.**

1. I sentieri armentizi, in quanto riconosciuti quali beni di notevole interesse storico, archeologico, naturalistico e paesaggistico, nonché funzionali all'esercizio dell'attività armentizia, vengono conservati al demanio regionale e costituiscono un sistema organico denominato le Vie del Pascolo del Veneto.

2. La gestione ed amministrazione dei beni individuati e qualificati come Vie del Pascolo del Veneto si conforma alla disciplina di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

#### **Art. 5 - Quadro d'assetto regionale.**

1. La Giunta regionale, in esito alle operazioni di ricognizione e reintegra del demanio armentizio regionale di cui all'articolo 3, provvede all'assetto definitivo del demanio armentizio regionale e alle destinazioni dei sentieri armentizi regionali, attraverso l'individuazione e la perimetrazione:

- a) dei sentieri armentizi che conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa recuperati, da conservare e valorizzare per il loro attuale interesse storico, archeologico, naturalistico e paesaggistico e la fruizione, anche turistico-ricreativa, quali Vie del Pascolo del Veneto;
- b) dei sentieri armentizi idonei a soddisfare esigenze di utilizzazione economica per quanti esercitano attività di gestione dei greggi e che possono essere oggetto di concessione temporanea d'uso;

2. Le aree di cui al comma 1, ivi comprese le aree di cui alla lettera a), anche in conformità alle disposizioni dettate dai comuni nell'esercizio delle proprie competenze in materia di igiene pubblica, polizia urbana e rurale, possono essere interessate alla movimentazione dei greggi per pascolo vagante e transumanza.

#### **Art. 6 - Piano triennale di valorizzazione delle Vie del Pascolo del Veneto.**

1. La Giunta regionale predispose il Piano triennale di valorizzazione delle Vie del Pascolo e lo sottopone al Consiglio regionale per la approvazione.

2. Il Piano triennale è lo strumento attraverso il quale sono perseguite le finalità delle Vie del Pascolo del Veneto:

- a) recuperare e conservare i valori naturalistici, storici e culturali dei sentieri regionali costituenti le Vie del pascolo del Veneto, nonché promuoverne la fruizione;
- b) assicurare la promozione e lo sviluppo delle attività economiche turistiche, sportive e ricreative compatibili con i predetti valori.

3. I soggetti attuativi della pianificazione sono la Regione stessa e i Comuni, singoli o associati.

4. A tal fine il Piano triennale definisce:

- a) gli obiettivi generali di valorizzazione e riqualificazione da conseguire;
- b) gli indirizzi e i criteri per la formazione e i contenuti degli strumenti attuativi;
- c) le prescrizioni per il coordinamento e la perimetrazione di eventuali ambiti sovra comunali;
- d) le modalità operative per la predisposizione dei Piani locali di valorizzazione.

### **Art. 7 - Piano locale di valorizzazione.**

1. Il Piano locale di valorizzazione è approvato dai comuni singoli e associati in conformità agli indirizzi del Piano triennale di valorizzazione.

2. Il Piano locale di valorizzazione, nel rispetto della continuità comunale e intercomunale dei sentieri armentizi costituenti Vie del Pascolo, contiene:

- a) l'individuazione delle aree da destinare ad attrezzature o infrastrutture a uso collettivo per la migliore fruibilità e valorizzazione delle Vie del Pascolo del Veneto;
- b) il censimento dei manufatti che costituiscono testimonianza del fenomeno della transumanza;
- c) gli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione e i modi e le forme di utilizzazione e gestione a scopi sociali delle aree e dei manufatti di cui alle lettere a) e b);
- d) l'indicazione delle attività compatibili con le finalità di conservazione e valorizzazione delle vie del pascolo e delle modalità di promozione delle stesse;
- e) gli interventi di carattere educativo per la diffusione della cultura della tutela ambientale e della conservazione degli elementi tipici della transumanza;
- f) la quantificazione delle risorse necessarie all'attuazione dei suddetti interventi.

3. La Giunta regionale riconosce contributi ai Comuni per il finanziamento degli interventi previsti nei rispettivi Piani locali di valorizzazione, definendo annualmente, sentita la competente commissione consiliare, iniziative e relative spese ammissibili.

### **Art. 8 - Regime concessorio.**

1. I beni di cui alla presente legge possono essere oggetto di concessione d'uso, in base alle norme regionali vigenti.

2. Per la concessione del demanio armentizio, qualificato come Vie del Pascolo, è acquisito il preventivo parere vincolante delle competenti Soprintendenze sull'uso richiesto ed assentibile.

3. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale, singoli o associati, il canone di concessione per l'uso agricolo del demanio armentizio, come definito dalla Giunta regionale, è ridotto di un terzo.

### **Art. 9 - Pascolo vagante e transumanza delle greggi.**

1. Le movimentazioni di greggi all'interno del territorio regionale, ivi comprese le aree del demanio armentizio si conformano, in ordine agli aspetti di polizia veterinaria, alle disposizioni di cui al Capo VIII del Titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 "Regolamento di polizia veterinaria", intendendosi, con la presente legge, sostituita la comunicazione al Sindaco con la comunicazione alla Azienda ULSS di competenza dei siti di transito delle greggi, al fine di consentire il controllo e la sorveglianza sanitaria.

2. La Giunta regionale assume le disposizioni esecutive e di attuazione, anche finalizzate ad assicurare una informazione corretta e tempestiva ai comuni interessati dal transito.

3. Ove il transito e il riposo delle greggi durante le operazioni di transito, interessino i percorsi ed i terreni del demanio armentizio regionale qualificati come Vie del Pascolo ai sensi della presente legge, è altresì richiesta la

autorizzazione del comune interessato, acquisito il parere della soprintendenza territorialmente competente.

**Art. 10 - Vigilanza e sanzioni.**

1. Ai sensi dell'articolo 78 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, i Comuni territorialmente interessati esercitano le funzioni amministrative relative alla vigilanza sull'integrità e conservazione dei sentieri armentizi e Vie del Pascolo, nonché sull'osservanza delle utilizzazioni prescritte, nelle forme assentite.

2. Si applica la disciplina di cui alla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale".

**Art. 11 - Banca dati dei sentieri armentizi regionali.**

1. È istituita la banca dati contenente i dati e le informazioni sui sentieri armentizi regionali e le Vie del Pascolo, integrata con il Sistema informativo territoriale regionale.

2. La Giunta regionale definisce con gli enti locali e con gli altri enti pubblici modalità e criteri per lo scambio, l'integrazione e la diffusione dei dati e delle informazioni sui sentieri armentizi regionali.

**Art. 12 - Transumanza quale patrimonio culturale immateriale della umanità.**

1. La Giunta regionale è autorizzata a porre in essere tutti gli adempimenti funzionali a consentire il riconoscimento ed inserimento delle Vie del Pascolo, come individuate ai sensi della presente legge, nell'ambito della procedura attivata in sede UNESCO di riconoscimento della transumanza, quale patrimonio culturale immateriale dell'umanità: a tal fine promuove le apposite intese con le altre Regioni interessate, con lo Stato e, nel rispetto della legge 131 del 2003, con gli altri Stati membri della Unione europea.

**Art. 13 - Norma finanziaria.**

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 6 e 7, quantificati in euro 200.000,00 per l'esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 2 "Spese di investimento" la cui dotazione è incrementata riducendo contestualmente di pari importo le risorse del fondo di cui all'articolo 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

2. Le maggiori entrate, derivanti dai provvedimenti concessori di cui all'articolo 8, sono introitate nel Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" del bilancio di previsione 2018-2020.

## INDICE

Art. 1- Finalità.....	3
Art. 2 - Definizioni.....	3
Art. 3 - Ricognizione e reintegra del demanio armentizio.....	3
Art. 4 - Le Vie del Pascolo del Veneto. ....	4
Art. 5 - Quadro d'assetto regionale.....	4
Art. 6 - Piano triennale di valorizzazione delle Vie del Pascolo del Veneto.....	4
Art. 7 - Piano locale di valorizzazione.....	5
Art. 8 - Regime concessorio. ....	5
Art. 9 - Pascolo vagante e transumanza delle greggi.....	5
Art. 10 - Vigilanza e sanzioni. ....	6
Art. 11 - Banca dati dei sentieri armentizi regionali.....	6
Art. 12 - Transumanza quale patrimonio culturale immateriale della umanità.....	6
Art. 13 - Norma finanziaria.....	6